

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 19973/4118 del 11/12/1992 Servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

Testo:

Sono pervenuti da numerosi Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco quesiti circa il comportamento da adottare nei confronti di quelle attività di pubblico spettacolo o trattenimento, per le quali le locali Commissioni Provinciali di Vigilanza hanno prescritto il servizio di vigilanza antincendio da effettuarsi da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e che tuttavia non provvedono alla richiesta dello stesso al Comando Provinciale VV.F., competente per territorio. Nei confronti di gestori di tali attività, ai quali la prescrizione del citato servizio sia stata notificata dall'Autorità competente al rilascio della licenza di agibilità, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco debbono dare attuazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 966 del 26 luglio 1965.

Dalla lettura del citato Articolo di legge, si evince chiaramente che la mancata richiesta di vigilanza costituisce:

- a) illecito amministrativo, in quanto il gestore contravviene ad un disposto dell'Autorità che rilascia la licenza di agibilità del locale;
- b) illecito penale, in quanto il servizio di vigilanza antincendio costituisce prescrizione dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica e pertanto la mancata osservanza costituisce reato ai sensi dell'art. 681 del Codice Penale (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) che testualmente recita: Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovi, senza aver osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a quarantamila lire. Ciò premesso, i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, hanno il potere-dovere sancito dalla legge n. 966/1965, ribadito dal Consiglio di Stato con parere del 12 gennaio 1979 (circolare MISA n. 19/1979) ed ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 577/1982, di effettuare specifici controlli presso le attività in questione e riferire all'Autorità amministrativa (Sindaco e Prefetto) ed a quella giudiziaria (Pretore), circa gli illeciti riscontrati nei termini e modalità vigenti.